

N. 27.919 di rep.

N. 8.153 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria di società quotata**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2011 (duemilaundici),

il giorno 28 (ventotto)

del mese di aprile

alle ore 16,04 (sedici e zero quattro)

In Milano, in Piazza degli Affari n. 6.

Avanti a me **dott.ssa Renata Mariella**, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Garofano Giuseppe**, nato a Nereto (Teramo) il 25 gennaio 1944, domiciliato per la carica in Milano, corso Italia n. 13, della cui identità personale io notaio sono certa, il quale, dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni quotata denominata

**"Industria e Innovazione S.p.A."**

con sede legale in Milano, corso Italia n. 13, capitale sociale Euro 76.602.596,10 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 05346630964, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1814188 (di seguito, anche: la "Società"),

mi chiede di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della Società stessa qui riunitasi in sede straordinaria in seconda convocazione giusta l'avviso di convocazione di cui *infra* per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure *infra* riprodotto, avendo la medesima già trattato la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge in sede straordinaria come segue.

Presiede il comparente, a' norma dell'art. 11 dello statuto sociale, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, anzitutto, constata nuovamente che sono rappresentate in aula n. 17.637.168 azioni ordinarie pari al 75,279 % del capitale sociale, tutte ammesse al voto e dunque dichiara la validità della costituzione anche in sede straordinaria della riunione assembleare.

Il Presidente quindi conferma tutti i requisiti di validità, le dichiarazioni, le comunicazioni, le verifiche già accertate in apertura dell'assemblea ordinaria e qui riportate, per quanto di competenza della parte straordinaria:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso comparente, sono presenti i signori Valerio Fiorentino - (Amministratore Delegato), Federico Caporale (Amministratore Delegato), Michelangelo Canova e Giulio Antonello;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i signori: Carlo Tavormina - Presidente, Fabrizio Colombo e Laura Guazzoni;

- hanno giustificato l'assenza gli altri consiglieri;  
- l'odierna assemblea ordinaria e straordinaria è stata regolarmente convocata per oggi in seconda convocazione, in questo luogo ed ora a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito internet della Società [www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com) in data 14 marzo 2011 e sul quotidiano MF - Milano Finanza del 15 marzo 2011, con il seguente

#### ordine del giorno

##### Parte Ordinaria

(omissis)

##### Parte Straordinaria

4. Modifica degli artt. 6, 8 e 9 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- l'assemblea in prima convocazione, indetta per il giorno 27 aprile 2011 è andata deserta come da verbale agli atti della Società; al riguardo, è stato pubblicato apposito avviso sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 5 aprile 2011;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 58/98;

- è stata effettuata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e di statuto;

- l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, completo di tutti i dati e le informazioni richiesti dalla disciplina regolamentare applicabile, verrà allegato al verbale della presente Assemblea quale parte integrante dello stesso;

- ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- il rendiconto sintetico delle votazioni previsto dall'art. 125-quater del Decreto Legislativo n. 58/1998 sarà messo a disposizione sul sito internet della Società [www.industriaeinnovazione.com](http://www.industriaeinnovazione.com) entro 5 giorni a partire dalla data odierna;

- il verbale della presente assemblea conterrà, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile, la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;

- lo svolgimento dell'assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e quindi sarà cancellata;

- non sono pervenute alla Società domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98;

- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati e rappresentanti della società di revisione

di assistere all'odierna assemblea; inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- il capitale sociale è di Euro 76.602.596,10 diviso in n. 23.428.826 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso;

- la documentazione relativa ai diversi argomenti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile. In particolare:

-- copia del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 e del progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2010, corredato delle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione, nonché della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, nonché presso Borsa Italiana e Consob dal 5 aprile 2011;

-- le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione predisposte ai sensi della normativa regolamentare, sono state messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità e nei termini previsti dalle applicabili disposizioni e precisamente: la relazione degli amministratori sul punto 2 all'ordine del giorno (nomina degli amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.) è stata messa a disposizione del pubblico il 14 marzo 2011; le relazioni degli amministratori sui punti 1 e 3 dell'ordine del giorno (approvazione del bilancio e aggiornamento del compenso della società di revisione) e la proposta motivata del Collegio sindacale sul punto 3 dell'ordine del giorno sono state messe a disposizione del pubblico il 24 marzo 2011; (iii) la relazione degli amministratori sul punto 4 dell'ordine del giorno (modifiche statutarie) è stata messa a disposizione del pubblico il 5 aprile 2011 (copia della quale al presente è allegata sotto "A");

-- la suddetta documentazione è altresì disponibile all'ingresso della sala;

- in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. n. 58/98 e delle altre informazioni disponibili, i soggetti che, alla data del 27 aprile 2011, risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono i seguenti:

<u>Azionista</u>	<u>Azionista diretto</u>	<u>N. di azioni</u>	<u>Quota % su cap soc</u>
<b>Eugenio Piovesana</b>	Indirettamente tramite		
	Piovesana Holding S.p.A.	3.840.001	16,39%
	Direttamente	7.100	0,03%
	<b>Totale</b>	<b>3.847.101</b>	<b>16,42%</b>
<b>Aurelia S.p.A.</b>	Indirettamente tramite		
	Argo Finanziaria S.p.A.	1.665.000	7,11%

e			
Finanziaria di Partecipazioni e			
	Investimenti S.p.A.	525.747	2,24%
	Totale	2.190.747	9,35%
<b>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.</b>	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.665.000	7,11%
<b>Rodrigue S.A.</b>	Rodrigue S.A.	1.665.000	7,11%
<b>Allianz S.E.</b>	Indirettamente tramite Allianz S.p.A.	1.165.500	4,97%
<b>Sabbia del Brenta S.r.l.</b>	Sabbia del Brenta S.r.l.	999.000	4,26%
<b>Allegro S.A.R.L.</b>	<i>(in qualità di gestore del Fondo Generali Financial Holdings)</i>		
	Allegro S.A.R.L.	666.000	2,84%
<b>Giorgione Immobiliare S.r.l.</b>	Giorgione Immobiliare S.r.l.	666.000	2,84%
<b>Nelke S.r.l.</b>	Nelke S.r.l.	666.000	2,84%
<b>Premafin Finanziaria S.p.A.</b>	Indirettamente tramite Milano Assicurazioni S.p.A.	532.800	2,27%
	e		
	Fondiaria-SAI S.p.A.	532.800	2,27%
	Totale	1.065.600	4,54%
<b>Beatrice Colleoni</b>	Beatrice Colleoni	499.500	2,13%
<b>Financiere Phone 1690 S.A.</b>	Financiere Phone 1690 S.A.	499.500	2,13%
<b>Aladar S.A.</b>	Lowlands Comercio Internacional e servicos LDA	499.500	2,13%
<b>Muisca S.A.</b>	Muscade Comercio Internacional LDA	499.500	2,13%

- gli azionisti iscritti al Libro Soci al 4 aprile 2011 erano n. 6.385;

- la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale di voto e di blocco avente ad oggetto azioni della Società, rilevante ex art. 122 Decreto Legislativo n. 58/1998 e pubblicato per estratto sul quotidiano MF del 10 febbraio 2010, che raggruppa complessivamente n. 13.619.700 azioni in circolazione rappresentanti il 58,13% del capitale sociale.

Di seguito sono indicati i nominativi dei soggetti aderenti al patto e le partecipazioni conferite al patto, sia per numero di azioni che per percentuale sul capitale sociale della Società:

Azionista	N. azioni sindacate	% del capitale della società
Argo Finanziaria S.p.A.	1.665.000	7,11%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	1.665.000	7,11%
Rodrigue S.A.	1.665.000	7,11%
Allianz S.p.A.	1.165.500	4,97%
Sabbia del Brenta S.r.l.	999.000	4,26%
Allegro S.A.R.L.	666.000	2,84%
Giorgione Immobiliare S.r.l.	666.000	2,84%
Nelke S.r.l.	666.000	2,84%

Milano Assicurazioni S.p.A.	532.800	2,27%
Fondiaria-SAI S.p.A.	532.800	2,27%
Beatrice Colleoni	499.500	2,13%
Financiere Phone 1690 S.A.	499.500	2,13%
Finanziaria di Partecipazioni e Investimenti S.p.A.	499.500	2,13%
Lowlands Comercio International e servicos LDA	499.500	2,13%
Muscade Comercio International SDA	499.500	2,13%
Emanuele Rossini	333.000	1,42%
Vittorio Caporale	266.400	1,14%
Bunford Dominic	166.500	0,71%
Silvana Mattei	133.200	0,57%
<b>Totale</b>	<b>13.619.700</b>	<b>58,13%</b>

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di soggetti terzi;

- gli onorari spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato 2010, per la revisione limitata della relazione semestrale nonché per le attività previste dall'art. 155, primo comma, lett. a) del D. Lgs. 58/1998 sono (comprensivi degli aggiornamenti ISTAT) pari ad Euro 61.500 (oltre IVA o spese) a fronte di n. 852 ore impiegate.

Il Presidente, proseguendo, ha richiesto formalmente che i partecipanti all'assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

Il Presidente, dunque, ha illustrato le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, segnalando che all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci ed ha manifestato, per i deleganti, l'intenzione di esprimere "voto divergente";

- ha ricordato che gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati di non assentarsi nel limite del possibile; se dovessero comunque abbandonare l'Assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori sono pregati di dichiararlo alla presidenza ed al notaio e di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato; l'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza;

- ha segnalato che nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Prima della votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di

azioni portate in proprio e/o per delega;

- ha ricordato che ai sensi dell'art. 135-undecies, del D. Lgs. 58/98, la Società ha designato Studio Segre S.r.l. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Studio Segre S.r.l. ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.

Tutto ciò premesso, il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto di parte straordinaria posto all'ordine del giorno, ricordando che in data 5 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 (il "Decreto") in recepimento della Direttiva 2007/36/CE che ha modificato la disciplina vigente in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

A seguito dell'emanazione del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione ha provveduto tempestivamente ad adeguare il proprio statuto sociale alle disposizioni di carattere obbligatorio.

L'organo amministrativo della Società ha considerato la possibilità di recepire ulteriori facoltà normative introdotte dal Decreto che, poichè di carattere non obbligatorio, sono sottoposte all'esame ed all'approvazione dell'assemblea straordinaria.

Con l'occasione si propone altresì di procedere ad una modifica dell'art. 8 dello statuto sociale al fine di introdurre una deroga statutaria alle disposizioni del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF") in materia di c.d. passivity rule.

Il tutto, come risulta analiticamente dalla Relazione Illustrativa predisposta dagli Amministratori sul presente punto all'ordine del giorno di cui il Presidente propone di omettere la lettura integrale.

L'assemblea unanime acconsente.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione di cui infra, quale già riportata - nei suoi contenuti - nella relazione degli amministratori e dichiara aperta la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno della assemblea straordinaria, invitando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi e di dichiarare sin d'ora il proprio nominativo.

Braghero, in relazione alla modifica dell'art. 9 (facoltà di nominare il rappresentante designato), dichiara di condividere la scelta di introdurre tale istituto come facoltà e non come obbligo della Società; al proposito raccomanda al Consiglio di non utilizzare tale facoltà, rilevando come si tratterebbe di un impiego inutile di risorse economiche, come dimostrato dal mancato conferimento di deleghe al rappresentante designato per la presente assemblea.

D'Atri, sempre con riferimento al rappresentante designato, dichiara di ritenere che, seppur poco utilizzato in questa

fase di prima applicazione, si tratti di un istituto da approfondire e che può avere potenzialità importanti per i soci; raccomanda in ogni caso che la Società indichi tempestivamente se intenda nominare il rappresentante designato o meno.

Il Presidente ringrazia per le osservazioni e assicura che la Società intende fare la sua parte per rendere effettiva la partecipazione degli azionisti alla vita sociale.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che in questo momento i presenti sono invariati;
- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima del termine della votazione.
- pone in votazione per alzata di mano (ore 16,13) la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:  
*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.,*

- *vista la relazione del Consiglio d'Amministrazione  
delibera*

- *di modificare l'articolo 6 (sei) dello statuto sociale inserendovi il seguente ultimo comma:*

*"La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti nella misura del 50% a carico della società e del 50% a carico dei soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile."*

*invariato detto articolo in ogni altra sua parte;*

- *di modificare l'articolo 8 (otto) dello statuto sociale come segue:*

*"Articolo 8 - Convocazione*

*L'Assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.*

*L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:*

- *sul sito internet della Società;*
- *ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, Finanza Mercati;*

- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di Assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'Assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni di tale dilazione.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.



La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio."

- di modificare l'articolo 9 (nove) dello statuto sociale come segue:

"Articolo 9 - Diritto di intervento e rappresentanza

Possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Gli aventi diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.

La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione."

- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per apportare al presente verbale tutte le modifiche formali e non sostanziali che fossero richieste dagli Uffici competenti in sede di iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese".

L'assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

Più nulla essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,15 (sedici e quindici)

Il Presidente consegna a me notaio:

- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "B";

- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto "C", modificato anche all'art. 5 per scadenza della delega conferita ex 2443 cod. civ. al Consiglio, il 31 dicembre 2010.

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive, omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati.

Consta

undici fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per venti pagine e della ventunesima sin qui.

F.to Giuseppe Garofano

F.to Renata Mariella notaio

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**

*(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99)*

---

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti**

- *in prima convocazione*  
27 aprile 2011, ore 9.00
- *in seconda convocazione*  
28 aprile 2011, ore 15.00

*[Handwritten signature]*



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del d. lgs. 58/98 e dell'art. 72 del Regolamento Consob  
11971/99 per l'assemblea ordinaria e straordinaria di Industria e Innovazione S.p.A.

del 27 e 28 aprile 2011.

### Modifica degli artt. 6, 8 e 9 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 5 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 (il "Decreto") in recepimento della Direttiva 2007/36/CE che ha modificato la disciplina vigente in materia di esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

A seguito dell'emanazione del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. (la "Società") ha provveduto tempestivamente ad adeguare il proprio statuto sociale alle disposizioni di carattere obbligatorio.

Ad esito di successive valutazioni, l'organo amministrativo della Società ha considerato la possibilità di recepire ulteriori facoltà normative introdotte dal Decreto che, poiché di carattere non obbligatorio, sono sottoposte all'esame ed all'approvazione dell'assemblea straordinaria.

Con l'occasione si propone altresì di procedere ad una modifica dell'art. 8 dello statuto sociale al fine di introdurre una deroga statutaria alle disposizioni del d. lgs. 58/98 ("TUF") in materia di c.d. *passivity rule*.

Di seguito viene fornita una descrizione delle proposte di modifica in relazione ai singoli articoli dello statuto sociale.

#### Articolo 6

La modifica di cui all'art. 6 dello statuto ha lo scopo di recepire la facoltà prevista dall'art. 83-*duodecies* del TUF. Tale norma prevede che, ove previsto dallo statuto, le società quotate possano chiedere in qualsiasi momento agli intermediari i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Tale previsione statutaria è diretta a consentire un miglior coordinamento tra i soci di minoranza, al fine dell'esercizio dei diritti per i quali è richiesta una partecipazione di minoranza qualificata. Infatti, come previsto dal terzo comma dell'art. 83-*duodecies* del TUF, la previsione statutaria di tale facoltà impone alla società di effettuare la richiesta laddove ne facciano istanza tanti soci che rappresentino la metà della quota minima stabilita dalla Consob ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma primo, del TUF in materia di nomina degli Amministratori.

Quanto ai costi dell'operazione, l'art. 83-*duodecies* del TUF prevede che gli stessi saranno ripartiti tra la

società e i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata. Nell'esercizio di tale delega, l'art. 133-*bis* del Regolamento Consob 11971/99 rimette allo statuto la disciplina dei criteri di ripartizione dei costi fra soci e società fermo restando che, nel caso la richiesta sia effettuata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e, comunque, prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione, la società sostiene per intero i relativi costi.

Al riguardo, si propone una ripartizione dei costi fra soci richiedenti e società nella misura del 50% ciascuno.

### Articolo 8

La prima modifica dell'art. 8 consiste nella previsione della facoltà, ai sensi dell'art. 2369 cod. civ., di tenere l'assemblea ordinaria e straordinaria in un'unica convocazione escludendo, dunque, le convocazioni successive alla prima. In tale ipotesi, all'unica convocazione si applicheranno, per l'assemblea ordinaria, i *quorum* previsti per l'assemblea ordinaria in seconda convocazione e per l'assemblea straordinaria, i *quorum* previsti per l'assemblea straordinaria in terza convocazione.

La formulazione adottata lascia alla discrezionalità dell'organo amministrativo la decisione se optare per la convocazione tradizionale (indicando la prima, la seconda e, se del caso, la terza convocazione) o per quella in unica convocazione.

La seconda modifica di cui all'articolo 8 consente di derogare alle disposizioni di cui all'art. 104, comma primo e primo-*bis*, del TUF che prevedono l'obbligo per le società italiane quotate di astenersi dal compiere atti od operazioni che possano contrastare con il conseguimento degli obiettivi di una offerta pubblica di acquisto, salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza (c.d. *passivity rule*). L'art. 104, comma primo-*ter*, del TUF consente, infatti, agli statuti di derogare (in tutto o in parte) a detta disciplina.

L'inserimento di tale deroga in statuto consentirà agli amministratori della Società – nel caso in cui il tentativo di scalata sia ritenuto non conforme all'interesse sociale – di adottare in tempi rapidi atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Il tempo necessario per convocare e deliberare in assemblea eventuali azioni di difesa potrebbe, infatti, non essere compatibile con la rapidità di svolgimento delle procedure di OPA e, pertanto, l'obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'assemblea potrebbe ostacolare tali azioni difensive ovvero pregiudicare l'efficacia.



## Articolo 9

L'articolo 135-*undecies* del TUF, stabilisce che le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possano conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Tale disposizione fa tuttavia salva una diversa disciplina statutariamente prevista.

Al riguardo, si propone di modificare l'art. 9 dello statuto sociale affinché la Società possa avvalersi della facoltà (senza averne l'obbligo) di designare un rappresentante degli azionisti.

Per una migliore informativa, di seguito vengono analiticamente illustrate, tramite raffronto con la precedente formulazione delle corrispondenti clausole statutarie, le modificazioni proposte.

Tali modifiche dello statuto sociale non legittimano gli azionisti all'esercizio del diritto di recesso.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 6 - Azioni</b> Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.</p>	<p><b>Articolo 6 - Azioni</b> Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge. <b>La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti nella misura del 50% a carico della società e del 50% a carico dei soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.</b></p>



<p><b>Articolo 8 - Convocazione</b>  L'Assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul sito internet della Società;</li> <li>- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, Finanza Mercati;</li> <li>- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</li> </ul> <p>L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.</p> <p>Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di Assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'Assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.</p> <p>L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro</p>	<p><b>Articolo 8 - Convocazione</b>  L'Assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sul sito internet della Società;</li> <li>- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, Finanza Mercati;</li> <li>- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</li> </ul> <p>L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.</p> <p>Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di Assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'Assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.</p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</b></p> <p>L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.</p> <p>L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro</p>
---	---

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni di tale dilazione.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.

180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni di tale dilazione.

**In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura dell'offerta.**

**In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.**

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.



<p><b>Articolo 9 - Diritto di intervento e rappresentanza</b>          Possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Gli aventi diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.</p> <p>La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p>	<p><b>Articolo 9 - Diritto di intervento e rappresentanza</b>          Possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Gli aventi diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.</p> <p><b>La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.</b></p> <p>La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p>
---	--

\* \* \*

Alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Industria e Innovazione S.p.A.,

- vista la relazione del Consiglio d'Amministrazione

delibera

- di modificare l'articolo 6 dello statuto sociale inserendovi il seguente ultimo comma:

*La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata in istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti nella misura del 50% a carico della società e del 50% a carico dei soci richiedenti, diversamente stabilito dalla normativa applicabile.*

invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

*Autore*



- di modificare l'articolo 8 dello statuto sociale come segue:

*Articolo 8 - Convocazione*

*L'Assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.*

*L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:*

- sul sito internet della Società;*
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, Finanza Mercati;*
- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.*

*L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.*

*Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di Assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'Assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.*

*Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.*


*L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.*

*L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.*

*Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni di tale dilazione.*

*In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura dell'offerta.*

*In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.*



Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.

- di modificare l'articolo 9 dello statuto sociale come segue:

*Articolo 9 - Diritto di intervento e rappresentanza*

Possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Gli aventi diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.

La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.


La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per apportare al presente verbale tutte le modifiche formali e non sostanziali che fossero richieste dagli Uffici competenti in sede di iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese”.

Milano, 24 marzo 2011

per il Consiglio di Amministrazione  
F.to L'Amministratore Delegato  
(Dott. Valerio Fiorentino)





I N D I - I N D U S T R I A E I N N O V A Z I O N E S P A  
 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 28 APRILE 2011 ore 15 In 2 Convocazione Stampa delle ore 16,13 Pag. 1

Cont. AZIONISTA	F7 = ELENCO DELLE PRESENZE DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
1 PIOVESANA HOLDING - S.P.A.	SHYLLA FLORJAN	05035/ 41946	3.840.001	16,390	29
2 RODRIGUE S.A.	TESEI MASSIMO	12932/ 171	1.665.000	7,106	33
3 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	TESEI MASSIMO	01030/ 787	665.000	7,106	3
4 ARGO FINANZIARIA S.P.A.	TESEI MASSIMO	03307/ 1006059	665.000	7,106	2
5 ALLIANZ S.P.A.	TESEI MASSIMO	03589/ 29	1.165.500	4,974	1
6 SABBIA DEL BRENTA S.R.L.	TESEI MASSIMO	05035/ 122	999.000	4,263	35
7 GIORGIONE IMMOBILIARE S.R.L.	TESEI MASSIMO	65728/ 57734	666.000	2,842	19
8 NELKE S.R.L.	TESEI MASSIMO	61030/ 281	666.000	2,842	27
9 GENERALI FINANCIAL HOLDINGS FCP-FIS SUB-	TESEI MASSIMO	12932/ 164	660.000	2,817	18
10 FONDIARIA SAI S.P.A.	ANTONINI CLAUDIO	03479/ 151927	532.800	2,274	17
11 MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.	ANTONINI CLAUDIO	03479/ 151928	532.800	2,274	25
12 FINANZIARIA DI PARTECIPAZIONI E INVESTIMENTI S.P.A.	TESEI MASSIMO	66075/ 9	525.747	2,244	16
13 FINANCIERE PHONE 1690 SA	TESEI MASSIMO	03479/ 149984	499.500	2,131	15
14 MUSCADE - COMERCIO INTERNACIONAL	TESEI MASSIMO	12932/ 172	499.500	2,131	26
15 LOWLANDS - COMERCIO INTERNACIONAL	TESEI MASSIMO	12932/ 173	499.500	2,131	23
16 COLLEONI BEATRICE	TESEI MASSIMO	03479/ 151410	499.500	2,131	12
17 ROSSINI EMANUELE	TESEI MASSIMO	03104/11000217	333.000	1,421	34
18 CAPORALE VITTORIO	TESEI MASSIMO	63032/ 70	266.400	1,137	8



*[Handwritten signature]*



Allegato "B"  
del n. 24919

8153  
di  
rep.

I N D I - I N D U S T R I A E I N N O V A Z I O N E S P A  
 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 28 APRILE 2011 ore 15 In 2 Convocazione Stampa delle ore 16,13 Pag. 2

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE  
 DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE

Cont. AZIONISTA	in proprio	per delega	%	Seriale
19 BUNFORD	03566/11000471	166.500	0,710	6
DOMINIC				
20 BI.MA. S.R.L.	61030/ 151	150.100	0,640	4
	GIANCAMILLO			
21 MATTEI	61030/ 150	133.200	0,568	24
SILVANA				
22 PIOVESANA	61030/ 141	7.100	0,030	28
EGGENIO				
23 INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	03307/ 1002562		0,000	20
24 BRACHERO	03069/ 1049		0,000	5
CARLO MARIA				
25 RODINO'	03307/ 1002556		0,000	31
WALTER				
26 LAUDI	03069/ 82		0,000	21
GIULIANO				
27 REALE	03069/ 342		0,000	30*
DAVIDE GIORGIO				
28 ZOLA	03069/ 520		0,000	37
UMBERTO				
29 REALE	03069/10000342	1	0,000	130*
DAVIDE GIORGIO				

**Allegato "C" al n. 27.919/8.153 di rep.**  
**STATUTO**

**TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione**

È costituita una società per azioni sotto la denominazione sociale **Industria e Innovazione S.p.A.**

Essa è retta dal presente statuto sociale.

**Articolo 2 - Oggetto**

La Società ha per oggetto:

a) l'esercizio di attività industriali, commerciali e di servizi, sia in Italia che all'estero, relative, strumentali o connesse ai seguenti settori:

- cartari e cartotecnici, compresa ogni produzione complementare e intermedia dei processi produttivi;

- chimici in genere e fiammiferai, compresa ogni produzione complementare e intermedia dei processi produttivi;

- agricoli, forestali, zootecnici, di trasformazione dei relativi prodotti ed alimentari;

b) l'esercizio dell'attività immobiliare, ivi compresa la locazione finanziaria;

c) l'assunzione di partecipazioni in imprese, società, enti, consorzi ed associazioni sia in Italia che all'estero, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario degli stessi, la compravendita, la permuta, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati. La Società può compiere tutti gli atti e le operazioni ed istituire tutti i rapporti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche prestando fidejussioni, avalli e garanzie in genere nell'interesse di terzi, esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività riservate per legge.

**Articolo 3 - Sede**

La Società ha sede in Milano.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, uffici e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci od altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dal libro soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.

**Articolo 4 - Durata**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

**TITOLO II**  
**CAPITALE**

**Articolo 5 - Capitale**

Il capitale sociale è di Euro **76.602.596,10**

(settantaseimilioneicentoduemilacinquecentonovantasei/10) diviso in n. 23.428.826 azioni senza valore nominale. I diritti e le caratteristiche delle azioni sono indicate dalla legge e dal presente statuto.

II capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti di legge.

#### Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono nominative, emesse in regime di dematerializzazione e liberamente trasferibili.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

La Società può richiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. Qualora la medesima richiesta sia effettuata su istanza dei soci, si applica quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, anche con riferimento alla quota minima di partecipazione per la presentazione dell'istanza con ripartizione dei costi tra la Società ed i soci richiedenti nella misura del 50% a carico della società e del 50% a carico dei soci richiedenti, ove non diversamente stabilito dalla normativa applicabile.

#### Articolo 7 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni in ogni forma e nei limiti consentiti dalla legge. La competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in, o con warrant per la sottoscrizione di, azioni di nuova emissione spetta all'Assemblea Straordinaria. In tutti gli altri casi la competenza a deliberare l'emissione di obbligazioni, nel rispetto della normativa in materia, spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEA

#### Articolo 8 - Convocazione

L'Assemblea, legalmente convocata e validamente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in carica, mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, da pubblicarsi nei termini di legge:

- sul sito internet della Società;
- ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, su uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, MF - Milano Finanza, Finanza Mercati;



- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

L'Assemblea può avere luogo anche fuori dal Comune in cui si trova la sede, purché in Italia o, se all'estero, in altro stato dell'Unione Europea.

Nello stesso avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e, nel caso di Assemblea straordinaria, di terza convocazione, qualora alle precedenti non intervenga la parte di capitale sociale richiesto per deliberare. In assenza di tale indicazione l'Assemblea di seconda e/o di terza convocazione deve essere riconvocata nei modi e nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria e delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori segnalano, nella relazione prevista dall'art. 2428 c. c. le ragioni di tale dilazione.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea per il compimento di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, durante il periodo intercorrente fra la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del medesimo Decreto e la chiusura dell'offerta.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 104, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea neppure per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma precedente che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della Società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge e dalle norme regolamentari in materia, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni

dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

La richiesta dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'elencazione degli argomenti da trattare nonché l'indicazione degli azionisti richiedenti, allegando certificazione idonea, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della predetta richiesta.

L'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora tale potere sia esercitato da almeno due membri del predetto Collegio.

Articolo 9 - Diritto di intervento e rappresentanza

Possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Gli aventi diritto ad intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.

La Società può designare, dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.

La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 10 - Costituzione delle assemblee e validità delle Deliberazioni

La costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge, salvo che per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale cui si applicano gli artt. 12 e 18 del presente statuto sociale.

Articolo 11 - Presidenza

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio nominato dall'Assemblea: l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale, nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, è redatto da un Notaio.

Ove lo reputi necessario, il Presidente dell'Assemblea nominerà due scrutatori scegliendoli tra i sindaci o i

soci presenti.

I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova.

II Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, salvo che il Presidente giudichi più opportuno l'appello nominale o altre forme di votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale, redatto a norma dell'art. 2375 del codice civile, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

#### TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 a 19 membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la durata e il numero dei componenti il Consiglio. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero deliberando con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento previsto nel presente articolo, a condizione che il Consiglio di Amministrazione risulti sempre composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del

D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo previsto dalla legge. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita da disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario

abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne 1 (uno);

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui all'ottavo comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenute. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una

partecipazione di controllo di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato. Qualora per qualsiasi causa venga a cessare almeno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto; in tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'Assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da conteggiare nei costi della Società; tale compenso è stabilito dall'Assemblea e rimarrà invariato fino a nuova deliberazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 13 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri

un Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e può eleggere un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, osservate le disposizioni di legge al riguardo, può delegare le proprie attribuzioni, ad uno o più Amministratori Delegati e/o a Direttori Generali, determinando i limiti della delega ed i poteri di firma e di rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo composto da cinque a nove membri stabilendone attribuzioni, durata, poteri e norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare altri comitati, tra cui i comitati previsti dai codici di comportamento redatti dalla società di gestione dei mercati regolamentati, comitati strategici o con funzioni specifiche, delegando loro le proprie competenze, salvo quelle riservate dalla legge, e fissandone poteri, compiti, numero di componenti e norme di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, il quale potrà essere scelto anche tra persone estranee alla Società ed al Consiglio di Amministrazione, e stabilisce la durata del suo incarico.

In caso di assenza del Presidente assume le sue funzioni il Vice Presidente, se nominato, o l'Amministratore più anziano d'età.

In caso di assenza del Segretario il Consiglio designa di volta in volta chi deve farne le veci.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria.

#### Articolo 14 - Riunione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno due Amministratori o da almeno un sindaco. Le convocazioni, da estendere anche ai sindaci, saranno fatte dal Presidente, o su suo incarico anche da altro Consigliere o dal Segretario, nella sede sociale o anche in altro luogo indicati nell'avviso di convocazione, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso

di urgenza, anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno in discussione; il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate informazioni sulle materie da trattare. In difetto di tali formalità l'adunanza si reputa validamente costituita con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e di tutti i componenti effettivi in carica del Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni delle adunanze del Consiglio saranno trascritti sull'apposito libro Sociale, e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, ricevere o trasmettere documentazione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro Sociale.

#### Articolo 15 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea. Fermo quanto disposto dagli artt. 2420 ter e 2443 c.c., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., concernenti:

la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c. e, secondo le modalità ed i termini ivi previsti;

l'istituzione o soppressione di sedi secondarie;

il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

l'indicazione di quali amministratori hanno la



rappresentanza della società;  
la riduzione del capitale a seguito di recesso del socio;  
l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

#### Articolo 16 - Poteri di rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente. La rappresentanza della società spetta altresì agli Amministratori Delegati entro i limiti della delega conferita, nonché ai Direttori Generali nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

Gli amministratori, anche se non in possesso di delega, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte a terzi limitatamente all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di cui siano specificatamente incaricati. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti e/o terzi dalle persone legittimate alla rappresentanza legale.

#### Articolo 17 - Informativa

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, per il tramite del Presidente o degli amministratori cui sono delegati specifici poteri, sono tempestivamente informati sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui abbiamo un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informativa viene normalmente resa durante le riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale mediante altre forme di comunicazione, purché idonee.

### TITOLO V

#### COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### Articolo 18 - Composizione e retribuzione

L'Assemblea nomina il Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, rieleggibili, determinandone la retribuzione. Le attribuzioni, i doveri e la durata sono quelli stabiliti dalla legge.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicano se

La singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la percentuale massima eventualmente consentita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e fermi ulteriori e diversi termini prescritti dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Fermo il rispetto di ogni ulteriore onere procedurale prescritto dalla disciplina anche regolamentare vigente, unitamente a ciascuna lista, i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;

(iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza

di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti ai sensi del comma che precede.

In caso di parità di voti tra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, sempre secondo quanto stabilito ai commi che precedono.

Qualora venga proposta un'unica lista ovvero nessuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate soltanto liste da parte di soggetti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa e/o di soggetti collegati con questi ultimi ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati presenti nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in Assemblea.

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e/o statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero, in difetto, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine ancora il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per

l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi ovvero ancora dei soci in rapporto di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi dell'art. 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99.

I membri del Collegio sindacale assistono alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

II Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno altresì tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco. Le materie strettamente attinenti all'attività dell'impresa sono: diritto dei mercati finanziari, diritto commerciale, architettura, ingegneria.

Articolo 19 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

#### TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

#### Articolo 20 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### Articolo 21 - Utili

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale (o ordinaria) fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il residuo 95% (novantacinque per cento) viene ripartito agli azionisti in proporzione delle azioni possedute, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi andranno prescritti, a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

### TITOLO VII LIQUIDAZIONE

#### Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina, i poteri e compensi del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabiliti dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.

### TITOLO VIII DISPOSIZIONE GENERALE

#### Articolo 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi.

F.to Giuseppe Garofano

F.to Renata Mariella notaio



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 D.Lgs. 82/2005, in termine utile per il Registro Imprese di Milano.

Firmato Renata Mariella  
Milano, 23 maggio 2011

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

